



## **LA ROTTAMAZIONE – QUINQUIES**

Con la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) è stata introdotta una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione, c.d. **“rottamazione-quinquies”**, applicabile ai carichi affidati nel periodo **1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023**.

### **Ambito oggettivo**

Possono essere oggetto di definizione agevolata i debiti derivanti dall'omesso versamento di:

- **imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** e dalle attività di controllo automatizzato e formale (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
- **contributi previdenziali INPS**, ad esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- **sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada**, limitatamente a interessi e somme maturate a titolo di aggio.

Sono inoltre definibili:

- i carichi già oggetto delle precedenti definizioni agevolate (“rottamazione”, “rottamazione-bis”, “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) divenute inefficaci;
- i debiti per i quali, entro il **30 settembre 2025**, si è determinata l'inefficacia della “rottamazione-quater” e della relativa riammissione.

## **Benefici della definizione**

La “rottamazione-quinquies” consente l’estinzione dei debiti **senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e aggio**, restando dovuto il solo capitale e le spese di notifica ed esecutive.

## **Presentazione della domanda**

La domanda di adesione deve essere presentata **entro il 30 aprile 2026**, esclusivamente in via telematica, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, utilizzando:

- **area riservata** (SPID, CIE, CNS, credenziali AdE/INPS): selezione guidata dei soli carichi definibili;
- **area pubblica**: inserimento dei riferimenti delle cartelle/avvisi, con allegazione del documento di identità e successiva convalida via email.

È possibile aderire anche per **singoli carichi** contenuti nella cartella.

Gli intermediari abilitati possono presentare la domanda tramite l’area riservata **EquiPro** con credenziali Entratel.

## **Comunicazione dell’esito**

Entro il **30 giugno 2026**, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà:

- **l’accoglimento**, con indicazione delle somme dovute, delle scadenze e dei moduli di pagamento;
- oppure il **diniego**, con le relative motivazioni.

## **Modalità e scadenze di pagamento**

Il pagamento può avvenire:

- **in unica soluzione** entro il **31 luglio 2026**, oppure
- **in forma rateale**, fino a un massimo di **54 rate bimestrali** (9 anni), di importo non inferiore a € 100.

Sulle rate, a decorrere dal **1° agosto 2026**, sono dovuti interessi al **3% annuo**. Non è prevista la tolleranza di 5 giorni sui ritardi di pagamento.

L'omesso o insufficiente versamento di:

- due rate (anche non consecutive),
- dell'unica rata,
- o dell'ultima rata

determina l'inefficacia della definizione agevolata.

### **Crisi da sovraindebitamento**

La definizione è ammessa anche per i carichi inseriti in procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento o ristrutturazione dei debiti, con presentazione della domanda tramite **PEC** utilizzando l'apposito modello previsto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

### **Scadenze principali**

- **30 aprile 2026**: presentazione domanda
- **30 giugno 2026**: comunicazione delle somme dovute
- **31 luglio 2026**: pagamento unica soluzione o prima rata.